

DISCIPLINA PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO ED ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN ATTUAZIONE DEL DLGS. N. 150/2012

PREMESSA

La Direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (che istituisce un quadro d'azione comunitaria per l'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna agli Stati membri il compito di garantire adeguate politiche e azioni svolte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.

Il Decreto Legislativo n. 150/2012 prevede che i predetti obiettivi siano perseguiti mediante diverse azioni previste nel Piano di Azione Nazionale (PAN) il quale è stato adottato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.

Con le presenti disposizioni vengono definiti i procedimenti amministrativi relativi al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in forma dematerializzata oltre che alcuni aspetti collegati al passaggio dalla tradizionale forma cartacea al certificato digitale.

1. CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE DEMATERIALIZZATO ALL'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I certificati per l'utilizzo e l'acquisto dei prodotti fitosanitari sono rilasciati in forma dematerializzata.

I certificati dematerializzati sono inseriti in una banca dati regionale e sono consultabili attraverso uno specifico QR code. Il certificato dematerializzato conterrà i seguenti dati: numero dell'abilitazione, nome e cognome del titolare, codice fiscale, luogo e data di nascita. La scansione del QR code, attraverso un'apposita applicazione installata su device (smartphone, tablet ecc.), permette la verifica della validità e della titolarità del certificato. In particolare, la scansione consente di verificare nella banca dati regionale i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita, validità e numero del certificato, codice fiscale e data di scadenza. Il QR code può essere salvato su smartphone o tablet oppure stampato. All'atto dell'acquisto, l'utente, oltre all'esibizione di un valido documento di riconoscimento, può esibire il QR code e permettere così al rivenditore, o a chiunque ne abbia necessità, la verifica di validità del proprio certificato dematerializzato tramite consultazione della banca dati regionale.

2. RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.

Possono richiedere il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari coloro che abbiano compiuto 18 anni.

Il certificato di abilitazione ha validità cinque anni su tutto il territorio nazionale e viene rinnovato su richiesta del titolare secondo le modalità stabilite al successivo punto 3.

Per ottenere il rilascio dell'abilitazione, i soggetti in possesso dell'attestato di frequenza a specifico corso di formazione della durata di venti ore, approvato dalla Regione Emilia-Romagna, devono superare l'esame di abilitazione.

La domanda di rilascio dell'abilitazione deve essere compilata utilizzando l'apposito modello pubblicato nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca. La suddetta domanda deve essere presentata, di norma, entro novanta giorni dal termine del corso di formazione al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente.

La domanda deve comunque essere presentata prima della prova di valutazione di cui al successivo punto 2.1.

La prova di valutazione deve essere sostenuta entro 12 mesi dalla data del rilascio dell'attestato di frequenza al corso di formazione.

La domanda può essere inviata via PEC (posta elettronica certificata), mediante servizio postale (raccomandata A/R) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Settore Agricoltura caccia e pesca dell'ambito territoriale competente. Nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca, sono riportate le informazioni relative all'indirizzo e alla PEC del Settore Agricoltura caccia e pesca di ciascun ambito territoriale competente.

La domanda di rilascio con relativa documentazione può anche essere presentata, per conto degli utenti, dagli Enti formatori che gestiscono il corso di base, dai CAA delegati o dalle Organizzazioni professionali agricole delegate.

I soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione al Settore Agricoltura caccia e pesca competente di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo - prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1722/2014 - è considerata modalità sostitutiva solo in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici riferiti alla disponibilità dei dati sul predetto sistema informativo.

Ai fini dell'ottimizzazione del nuovo sistema di rilascio e rinnovo del certificato digitale è obbligatoria la compilazione del campo PEC o e.mail inserito nei moduli di richiesta di partecipazione ai corsi di formazione ed il conseguente inserimento della PEC o dell'e. mail nell'applicativo SIFER.

I soggetti che risiedono e operano in Regioni diverse dall'Emilia-Romagna possono presentare domanda per ottenere il rilascio dell'abilitazione solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono presentare domanda di rilascio anche i soggetti che possiedono un domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che svolgono un'attività che richiede il possesso dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e, anche in questo caso, solo se hanno frequentato un corso di formazione autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rilascio, ottengono il rilascio dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di base e sostenere l'esame di abilitazione in quanto, come previsto dal PAN, "la formazione e la relativa valutazione ai fini del rilascio del certificato di abilitazione alla consulenza o alla vendita valgono anche come formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari". La validità dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà in tal caso coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

Così come previsto dal PAN sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari i soggetti interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di abilitazione di cui al successivo punto 2.1. Gli stessi soggetti sono tenuti, inoltre, alla partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo le modalità di cui al successivo punto 3.

In tutti i casi sopra richiamati il procedimento amministrativo per il rilascio dell'abilitazione si conclude entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2.1 ESAME DI ABILITAZIONE

Previa verifica della documentazione attestante la frequenza al corso, il Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale ammette i richiedenti all'esame di valutazione.

Le comunicazioni relative allo svolgimento della prova, con l'indicazione della data e della sede di svolgimento, verranno effettuate almeno sette giorni prima tramite pubblicazione delle informazioni nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

La diffusione delle informazioni sullo svolgimento della prova potrà avvenire anche al termine del percorso formativo in accordo con l'Ente formatore.

Il Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale provvede altresì all'esclusione delle domande non ammissibili, dandone comunicazione ai richiedenti per posta elettronica certificata oppure per iscritto con raccomandata A/R per coloro che non sono in possesso di PEC.

2.2 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Le Commissioni di valutazione sono composte dai seguenti soggetti:

- un esperto del Settore Agricoltura, caccia e pesca - Presidente che funge anche da segretario;
- un esperto nelle materie di salute e sicurezza con particolare riferimento ai pericoli ed ai rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari - Componente;
- un esperto in materia di impatto ambientale dei prodotti fitosanitari con particolare riferimento alle acque ed alle aree naturali protette - Componente.

In casi particolari, dovuti ad esempio alla improvvisa impossibilità a parteciparvi da parte di un componente, la Commissione può essere ritenuta validamente costituita anche in presenza del Presidente e di un ulteriore componente.

2.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI VALUTAZIONE

La prova di valutazione dei candidati per il rilascio dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari viene effettuata mediante la somministrazione di 20 domande a risposta multipla.

La prova si ritiene superata quando il candidato abbia risposto correttamente ad almeno 17 quesiti proposti, in particolare:

- il candidato che commette fino a 3 errori supera la prova;
- il candidato che commette 4 o più errori dovrà ripetere la prova con le modalità descritte al successivo punto 2.4

Il segretario della Commissione registra a verbale la presenza dei candidati, verificandone l'identità.

All'inizio della prova i candidati vengono informati delle modalità di svolgimento della valutazione nonché dei tempi e delle modalità di consegna dell'abilitazione, una volta identificati vengono loro consegnate le schede contenenti i venti quesiti a risposta multipla. A partire da quel momento il Presidente concede ai candidati un tempo massimo di 90 minuti per la conclusione della prova dalla consegna della scheda. A conclusione della prova il candidato deve apporre data e firma sulla scheda.

Nel caso in cui il candidato durante lo svolgimento della prova ritenga di non avere segnato la risposta esatta deve chiaramente identificare quale delle risposte risulta a suo giudizio corretta apponendo, ad esempio, un sì in corrispondenza della risposta ritenuta corretta.

La correzione dei questionari avviene subito dopo la prova ed i risultati vengono riportati a verbale. I componenti della Commissione e il segretario sottoscrivono il verbale della prova.

Ai candidati verrà comunicato il risultato al termine della prova con presa visione dell'esito della prova stessa con firma sulla scheda ovvero via posta elettronica certificata o per iscritto con raccomandata A/R per chi non è in possesso di casella di posta elettronica certificata.

Con atto del Responsabile del Settore Agricoltura, caccia e pesca competente verranno approvati gli esiti degli esami e verrà disposto il rilascio del certificato di abilitazione dematerializzato nella banca dati regionale relativamente ai soggetti che hanno superato la prova.

2.4 TRATTAMENTO DEI NON IDONEI E DEGLI ASSENTI

I soggetti non idonei sono ammessi a sostenere la prova nella prima data utile pubblicata nella specifica pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca, previo accordo con il Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale, ovvero comunicata al soggetto almeno sette giorni prima della data prevista, senza la presentazione di una nuova domanda di abilitazione.

I soggetti assenti potranno presentarsi nelle due sessioni successive, previo accordo con il Settore Agricoltura, caccia e pesca presso il quale è stata presentata la domanda, pena l'obbligo di ripresentare la domanda di abilitazione.

I termini per il rilascio della abilitazione sono di quarantacinque giorni dalla data della prova di valutazione stessa.

2.5 RILASCIO DELL'ABILITAZIONE

In esito al procedimento amministrativo, l'avvenuto rilascio dell'abilitazione è comunicato al richiedente tramite invio di PEC o e.mail dello specifico QR code di consultazione del certificato

dematerializzato disponibile nella banca dati regionale; con la prima consultazione del proprio certificato dematerializzato il titolare da conferma tramite sistema informativo dell'avvenuta notifica di ricezione del certificato. In casi eccezionali, il QR code può essere consegnato, stampato in forma cartacea, direttamente al titolare o a un suo delegato.

3. RINNOVO DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento della durata di 12 ore, secondo quanto previsto nella deliberazione n. 1722/2014, presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

Non è possibile rinnovare un certificato di abilitazione rilasciato da un'altra regione o provincia autonoma, né rinnovare un certificato rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna sulla base di un attestato di frequenza di un ente di formazione non più autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome solamente i soggetti che hanno la residenza o il domicilio nel territorio della Regione Emilia-Romagna e che hanno frequentato un corso di aggiornamento autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono altresì ottenere il rinnovo dell'abilitazione rilasciata da altre Regioni o Province autonome i soggetti che acquistano e/o utilizzano i prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna, previo accordo con la Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato l'abilitazione.

Anche in questi ultimi casi i soggetti interessati devono frequentare un corso di aggiornamento presso soggetti attuatori dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

A tal fine, i soggetti attuatori dei corsi di formazione di cui alla citata deliberazione n. 1722/2014 devono effettuare l'invio sul sistema informativo della formazione (SIFER) dell'elenco dei partecipanti e delle relative frequenze per singola edizione contestualmente al termine dell'edizione stessa.

La trasmissione di copia della documentazione attestante la frequenza al percorso formativo al competente Settore Agricoltura, caccia e pesca - prevista dalla deliberazione n. 1722/2014 - è considerata modalità sostitutiva solo in caso di eventuali ritardi o impedimenti tecnici riferiti alla disponibilità dei dati sul predetto sistema informativo.

Il rinnovo dell'abilitazione è effettuato dal Settore Agricoltura, caccia e pesca competente, con apposito provvedimento, su richiesta dell'interessato, previa verifica della frequenza al

corso di aggiornamento, come previsto dalla suddetta deliberazione n. 1722/2014.

La domanda di rinnovo dell'abilitazione deve essere inoltrata al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per ambito territoriale, via PEC, mediante servizio postale (raccomandata A/R) o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, ovvero consegnata a mano presso l'ufficio protocollo del Settore Agricoltura caccia e pesca dell'Ambito territoriale competente, utilizzando l'apposito modello pubblicato nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca. Nella medesima pagina sono riportate le informazioni relative all'indirizzo e alla PEC del Settore Agricoltura caccia e pesca dell'Ambito territoriale competente.

La domanda di rinnovo con relativa documentazione può anche essere presentata, per conto degli utenti, dagli Enti formatori che gestiscono il corso di base, dai CAA delegati o dalle Organizzazioni professionali agricole delegate.

In occasione della scadenza quinquennale, al fine di favorire l'organizzazione delle procedure di rinnovo, la durata delle abilitazioni è efficace per ulteriori sei mesi, a condizione che la richiesta di rinnovo da parte dei titolari presso il Settore Agricoltura, caccia e pesca competente sia effettuata entro la data di scadenza naturale.

L'interessato può frequentare il corso di aggiornamento a partire dal diciottesimo mese precedente la data di scadenza dell'abilitazione.

In esito al procedimento amministrativo, l'avvenuto rinnovo dell'abilitazione è comunicato al richiedente tramite invio di PEC o e.mail dello specifico QR code di consultazione del certificato dematerializzato disponibile nella banca dati regionale; con la prima consultazione del proprio certificato dematerializzato il titolare da conferma tramite sistema informativo dell'avvenuto rinnovo dell'abilitazione. In casi eccezionali, il QR code può essere consegnato, stampato in forma cartacea, direttamente al titolare o a un suo delegato.

In ogni caso, l'utente potrà verificare l'avvenuto rinnovo dell'abilitazione anche accedendo alla pagina web "Consultazione validità e titolarità di un patentino fitosanitario" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

Il termine per il rinnovo dell'abilitazione è di quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda cartacea.

I soggetti in possesso dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita di prodotti fitosanitari in corso di validità, previa presentazione della specifica domanda di rinnovo, ottengono il rinnovo dell'abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo di prodotti fitosanitari senza frequentare il corso di aggiornamento. La data

di scadenza dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari dovrà coincidere con la scadenza dell'abilitazione alla consulenza o alla vendita dei prodotti fitosanitari.

4. SMARRIMENTO O FURTO DELL'ABILITAZIONE CARTACEA ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Nel caso di smarrimento del certificato di abilitazione cartaceo, il rilascio del nuovo certificato dematerializzato va richiesto al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio. Alla domanda devono essere allegati la copia della denuncia di smarrimento o furto ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autodichiarazione) di smarrimento o furto rilasciata dall'interessato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La domanda deve essere redatta su carta semplice su apposito modulo scaricabile nella pagina web "Il patentino" del Portale E-R Agricoltura, caccia e pesca.

5. SMARRIMENTO DEL QR CODE DI CONSULTAZIONE DELL'ABILITAZIONE ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI DIGITALE

Nel caso di smarrimento del QR code di consultazione del certificato di abilitazione dematerializzato, l'utente può richiedere un nuovo invio del QR code al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, utilizzando apposito modulo, scaricabile dal sito, allegando copia del documento d'identità.

6. DETERIORAMENTO DELL'ABILITAZIONE CARTACEA ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

L'abilitazione cartacea non è più ritenuta valida qualora non siano più chiaramente rilevabili le generalità, la data del rilascio e della scadenza, il numero, ovvero sia deteriorata la fotografia del titolare, ovvero per mancanza di spazio per il rinnovo.

La domanda di sostituzione con certificato dematerializzato, in carta semplice, deve essere presentata dall'interessato al Settore Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio. Alla domanda devono essere allegati la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e l'abilitazione deteriorata.

7. SOSPENSIONI, REVOCHE E SANZIONI

L'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari può essere sospesa o revocata dal competente Settore Agricoltura, caccia e pesca, con apposito provvedimento, secondo i criteri riportati nell'Allegato I, parte C, del PAN.

Il periodo di sospensione dell'abilitazione è così articolato:

1. utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati in Italia ma non ammessi sulla coltura - Sospensione di 4 mesi;
2. mancato rispetto delle indicazioni riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o dell'ambiente - Sospensione di 6 mesi;
3. utilizzo non corretto del prodotto fitosanitario nella fase di distribuzione con il rischio di fenomeni di deriva - Sospensione di 4 mesi;
4. non corretta conservazione e manipolazione dei prodotti fitosanitari che comportino un rischio per la salute o per l'ambiente - Sospensione di 4 mesi.

Si provvederà alla revoca dell'abilitazione nei seguenti casi:

1. abilitazione sospesa per due volte nell'arco di validità dei cinque anni;
2. in applicazione di quanto previsto nell'Allegato I, parte C, del PAN;
3. esito negativo dei controlli di cui al successivo punto 7.

La revoca comporta il ritiro dell'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per un periodo di due anni, decorso il quale l'interessato potrà presentare una nuova domanda di abilitazione.

8. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI PRESENTATE

I controlli sono effettuati dal Settore Agricoltura, caccia e pesca competente sulle dichiarazioni presentate per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione.

I controlli sono effettuati sulla base di quanto prescritto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni, che prevede, all'art. 71 e seguenti, l'effettuazione d'idonei controlli da parte delle Amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ad esse presentate ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

I controlli sulle singole dichiarazioni possono avvenire secondo due modalità, come di seguito riportato:

I) Controllo puntuale: su singole e specifiche dichiarazioni, laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime. Gli indici sintomatici per l'effettuazione del controllo puntuale sono così individuati:

- la non verosimiglianza del contenuto della dichiarazione sostitutiva;
- la contraddittorietà tra le dichiarazioni sostitutive contenute nell'ambito dello stesso documento;

- la contraddittorietà tra il contenuto della dichiarazione sostitutiva e le informazioni già in possesso dell'Amministrazione regionale.

Il Settore Agricoltura caccia e pesca competente dovrà, inoltre, procedere a tale verifica in tutti i casi di dichiarazioni sostitutive contenenti errori evidenti, laddove risulti riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione: in tal caso, sulla base delle risultanze della verifica effettuata, si procederà d'ufficio alla rettifica dell'errore riscontrato.

È da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul procedimento cui si riferisce.

II) Controllo a campione: è quello che avviene su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive, che saranno di seguito precisate. Il metodo da utilizzare per la campionatura delle dichiarazioni sostitutive sottoposte al controllo necessariamente improntato a garanzia dell'esigenza di casualità delle verifiche è quello del sorteggio mediante un generatore di numeri casuali.

La verifica avviene sulle dichiarazioni sostitutive prodotte a cui è seguito il rilascio/rinnovo dell'abilitazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il controllo, su un campione pari al 10% delle dichiarazioni rese.

Il termine massimo di durata del procedimento è di novanta giorni dalla data di estrazione del campione.

Il termine massimo di durata del procedimento per il controllo puntuale è di 90 giorni, decorrenti dalla constatazione del "ragionevole dubbio".

Il campione viene individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione-Emilia-Romagna all'indirizzo: <https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/Default.aspx> inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- valore minimo: sempre 1;
- valore massimo: numero delle dichiarazioni a cui è seguito il rilascio/rinnovo della abilitazione;
- numeri da generare: percentuale prevista;
- seme generatore: corrispondente alla data del primo lunedì del mese di estrazione (ad esempio: se in agosto il primo lunedì fosse il giorno quattro, il seme generatore sarebbe 408xxxx dove xxxx corrisponde all'anno in cui avviene l'estrazione).

In caso di esito negativo dei controlli, si rinvia a quanto previsto al precedente punto 7.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa in materia di procedimento amministrativo e alla disciplina nazionale di cui al D. Lgs. n. 150/2012 e al Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014.